

BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

RELAZIONE SULLA GESTIONE

1.0. PREMESSA

L'Azienda Speciale "Pagani Ambiente" è stata costituita (ex art. 114 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14.05.2018, per come poi formalizzata con atto Notaio Dott. Calabrese di Pagani Rep. 157275 Raccolta 41973 del 22.05.2018, al fine di svolgere concretamente i seguenti servizi (art. 3 Statuto):

- gestione della Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani e dei Rifiuti Speciali;
- spazzamento stradale;
- pulizia delle aree mercatali;
- lavaggio stradale;
- pulizia dei pozzetti e fontane;
- disinfezione ambientale;
- lavaggio dei cassonetti;
- trattamento intermedio e finale dei rifiuti;
- realizzazione e gestione di impianti di compostaggio;
- gestione di isole ecologiche;
- gestione di siti di stoccaggio dei rifiuti urbani;
- manutenzione del cantiere/deposito per la gestione dei rifiuti;
- raccolta e il trattamento dei rifiuti cimiteriali;
- raccolta e il trattamento dei rifiuti speciali;
- gestione del patrimonio e delle risorse naturali ed ambientali;
- Attività di gestione diretta delle entrate comunali, con particolare riferimento alla gestione, riscossione, liquidazione, accertamento e recupero coattivo, nel rispetto di quanto statuito dalle disposizioni normative recate dagli art. 52 e 53 DPR n. 446 del 15/12/1997;
- Promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione sulle tematiche della raccolta differenziata avanzata e del riciclaggio dei rifiuti;
- Gestire i servizi sopraccitati, previa convenzione, a favore di Comuni terzi;
- Partecipare a gare di concessione ed appalto per le attività sopraccitate;
- Elaborare e redigere piani di sviluppo energetico e ambientale;
- Esternalizzare le fasi accessorie e complementari dei servizi sopraccitati.

Non è revocabile in dubbio, quindi, che l'Azienda Speciale "Pagani Ambiente", nella forma e nella sostanza, è stata finalizzata, sin dalla costituzione e come era giusto che fosse, ad essere "il Soggetto Gestore del Ciclo Integrato dei Rifiuti" sul territorio comunale.

In tal senso, infatti, è stato affidato all'Azienda il compito, per atto costitutivo e per Statuto, di eseguire non solo "le attività operative e gestionali del Ciclo dei rifiuti sul territorio (spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento)" ma anche, e contestualmente, quelle riferite alla "gestione della Tariffa (determinazione delle tariffe, applicazione, accertamento, riscossione) così come stabilito all'art. 3 Statuto e precisamente:

- attività di censimento degli immobili oggetto di imposta;
- Attività di gestione diretta delle entrate comunali, con particolare riferimento alla gestione, riscossione, liquidazione, accertamento e recupero coattivo, nel rispetto di quanto statuito dalle disposizioni normative recate dagli art. 52 e 53 DPR n. 446 del 15/12/1997.

Tanto è stato deciso, dal Consiglio Comunale, in esecuzione dei dettami normativi recati dall'art.

113 comma 4° TUEL che consente l'affidamento diretto dei "servizi a rilevanza economica" solo a società in house interamente pubbliche (cfr. tra cui l'Azienda Speciale costituita a termini art. 114 TUEL) cui l'Ente delega ogni potere gestionale del servizio affidato conservando ed esercitando esclusivamente il controllo "dominante" sulla struttura affidataria (in quanto partecipata) e sui "livelli" del servizio erogato.

2.0. POSSIBILITA' COSTITUTIVA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

All'atto della costituzione dell'Azienda Speciale "Pagani Ambiente", la cui finalità era quella di affidargli la gestione del ciclo Integrato dei rifiuti sul territorio del Comune di Pagani fino ad allora svolto in forma esternalizzata dal Consorzio di Bacino SA1 in liquidazione (di cui il comune di Pagani era socio), si è posto da più parti il problema se tanto era possibile stante il fatto che anche prima (del Consorzio di Bacino SA1 in liquidazione) il Ciclo di gestione dei rifiuti era affidato in house alla partecipata comunale a socio unico Multiservice Srl poi dichiarata fallita il 16 Novembre 2013.

Tale problema si poneva in considerazione dei dettami normativi recati dall'art. 14 (Crisi di impresa di società a partecipazione pubblica), comma 6, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) il quale stabilisce testualmente che: "Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita".

Cioè, in termini più sintetici, si poneva la questione se, fermo il divieto di costituzione di nuova società (acquisizione o mantenimento in società), la pubblica amministrazione controllante potesse gestire il servizio pubblico già affidato, prima, alla società dichiarata fallita e, poi, al Consorzio pure esse caducato (cfr. in liquidazione) mediante modelli di gestione in house ancorchè diversi per costituzione quale, in particolare l'azienda speciale di cui all'art. 114 T.U.E.L.

Tanto perché si sosteneva che il divieto normativo era stato interpretato come vera e propria sanzione (in particolare dalla giurisprudenza contabile) che imponeva all'amministrazione di dismettere la veste di imprenditore pubblico, per la cattiva prova che ne aveva dato rendendo possibile il fallimento della società partecipata, e di procedere all'esternalizzazione del servizio, mentre invece il Comune, con lo strumento dell'azienda speciale continuava a gestire il servizio quale imprenditore pubblico peraltro con il medesimo complesso aziendale comunque facente capo, prima, alla società fallita e, poi, al Consorzio in liquidazione.

Nel caso di specie la questione non si poneva per due ragioni:

Prima ragione

La Multiservice Srl aveva dismesso la gestione del Ciclo dei Rifiuti a far data dal 01.01.2009 (cioè ben 4 anni prima del fallimento) e lo aveva, di fatto, restituito all'Ente che poi, contestualmente, ne aveva trasferito/affidato alcune fasi (e non quindi il Ciclo di Gestione dei rifiuti) al Consorzio di Bacino SA1 già operante, ope legis, anche per il Comune di Pagani per la fase di "raccolta differenziata carta e cartoni".

Infatti, il Comune di Pagani (riacquisito il servizio dalla Multiservice Srl) tratteneva in capo a sé la fase di gestione della Tariffa e la fase dello "smaltimento dei rifiuti" e trasferiva, in capo al Consorzio di Bacino Sa1, esclusivamente la fase di "raccolta e trasporto dei rifiuti" nonché quella riferita alla "raccolta differenziata", il tutto secondo un contratto di servizio sottoscritto il 12.07.2019 e poi annualmente, di fatto, prorogatosi fino al 28.02.2018.

Consegue da tanto che all'atto del fallimento (Novembre 2013) la Multiservice Srl, partecipata

interamente dal Comune di Pagani, non gestiva da quattro anni il Ciclo integrato dei rifiuti né alcuna delle fasi di esso.

Seconda ragione

Il Consorzio di Bacino SA1 non ha gestito il ciclo Integrato dei rifiuti ma solo, in affidamento diretto, esclusivamente la fase di “raccolta e trasporto dei rifiuti” nonché quella riferita alla “raccolta differenziata”, il tutto secondo un contratto di servizio sottoscritto il 12.07.2019 e poi annualmente, di fatto, prorogatosi fino al 28.02.2018”.

Con la costituzione dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”, invece, il Consiglio Comunale ha individuato e costituito il “Soggetto gestore del Ciclo Integrato dei rifiuti” cui ha delegato, ope legis, l’intero servizio a rilevanza economica che va erogato e gestito, dal Soggetto gestore, a termini art. 113 comma 11° e art. 117 comma 3° TUEL nonché secondo le regole normative e regolamentari dettate dal D. Lgs. 152/2006 e connessa l.r. 14/2016 nonché dalla disciplina funzionale introdotta dall’Autorità di Regolazione Reti, Energia ed Ambiente.

Sussiste, quindi, una rilevante differenza funzionale ed operativa tra il servizio (cfr. alcune fasi) gestito dal consorzio di Bacino SA1 e quello affidato in house all’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” specificatamente costituita per lo scopo.

E tanto per non soffermarsi sul fatto che il Consorzio di Bacino SA1 non era “fallito” ma “posto in liquidazione” per cessazione delle proprie ragioni (consortili) di sussistenza in vita.

Tali due ragioni, oggettive, risultano più che sufficienti per giustificare la possibilità, prima, di costituzione dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” e, poi, di affidare ad Essa la gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti sul territorio del comune di Pagani.

Ma è utile anche sottolineare la sussistenza di una terza ragione, più di diritto, che attribuisce alla pubblica amministrazione controllante di poter gestire il servizio pubblico, in precedenza affidato alla società a partecipazione pubblica dichiarata fallita, mediante la costituzione di un’azienda speciale e, più in generale, attraverso forme di gestione diverse dalla società a partecipazione pubblica, come pure decidere di rivolgersi al mercato con una procedura di gara.

In tal senso, infatti, appare fuor di dubbio che il divieto sancito dall’art. 14 D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. ha ad oggetto la costituzione di “nuove società”, come pure l’acquisizione di partecipazioni societarie e il loro mantenimento, cioè espressamente si riferisce ad una delle modalità di gestione del servizio pubblico (cfr. la società a partecipazione pubblica) che, conseguentemente, porta ad escludere dal divieto le altre modalità, per la presunzione dell’uso preciso e consapevole da parte del legislatore dell’espressioni contenute nelle norme (argomento del c.d. legislatore consapevole, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 8 novembre 2018, n. 28575, ma sin da Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440).

D’altronde, afferma unanimemente la giustizia amministrativa, per la chiara lettera della legge, l’estensione del divieto ad altre modalità di gestione del servizio pubblico potrebbe avvenire solo attraverso un’interpretazione analogica, ma la norma è derogatoria dell’ordinaria capacità d’agire delle amministrazioni pubbliche e, per questo, ne è vietata l’interpretazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi: in breve, il divieto non può essere esteso a casi diversi da quello cui espressamente si riferisce.

L’azienda speciale, del resto, ha caratteri diversi da quelli della società a partecipazione pubblica (per un’ampia disamina degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla natura dell’azienda speciale, specie in punto di sua equiparazione all’ente pubblico economico, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 9 agosto 2018, n. 20684, che, al par. 41, parla di “indubbie differenze” dell’azienda speciale con la società in house):

a) per la natura: l'azienda speciale è, per l'art. 114, comma 1, TUEL, un ente pubblico, appartenente alla categoria degli "enti strumentali", laddove, invece, la società, pur se a partecipazione pubblica, è soggetto privato (ovvero, forse più esattamente, un soggetto pubblico in forma privatistica);

b) per la struttura: organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore (art. 114, comma 3, TUEL) e il collegio dei revisori, organi della società a partecipazione pubblica sono, invece, l'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione (quale organo amministrativo, art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175 del 2016) e l'assemblea della società (salva la scelta per uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI – bis del Capo V del titolo V del codice civile; art. 11, comma 3, penultimo periodo, d.lgs. n. 175/2016);

c) per il regime giuridico: - degli atti e dei provvedimenti assunti (cfr. sulla forma dei contratti delle aziende speciali, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 9 agosto 2018, n. 20684); - dei beni in dotazione; delle regole in materia di assunzione del personale; della responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori.

d) per la relazione che intercorre con l'amministrazione pubblica controllante: al pari della società a partecipazione pubblica, l'azienda speciale è dotata di autonomia organizzativa ed imprenditoriale ma l'ente locale di riferimento esercita su di essa, come fa ogni altra pubblica amministrazione nei confronti di un proprio ente strumentale, un penetrante potere di indirizzo e vigilanza che si compendia nella definizione degli indirizzi e delle finalità da perseguire, nella nomina degli organi ed, infine, specialmente, nel potere di approvazione di tutti gli atti fondamentali (il comma 8 dell'art. 114 TUEL contiene l'elencazione specifica degli atti da sottoporre ad approvazione) e di verifica dei risultati di gestione.

L'azienda speciale gode, dunque, di autonomia (che l'art. 114, comma 1, TUEL, definisce opportunamente "imprenditoriale") ma la sua attività è diretta e orientata dall'ente controllante in un rapporto assimilabile a quello che l'ente ha con un proprio organo (non è un caso che nella vigenza della l. 103/1903 l'azienda speciale era considerata quale organo speciale dell'ente, incardinata nel suo apparato amministrativo, ma dotata di propria autonomia gestionale e contabile).

Si tratta, in breve, di un'"amministrazione parallela", cioè di una struttura inquadrata organicamente nella più ampia organizzazione pubblicistica dell'ente pubblico (così, testualmente, Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2017, n. 4435; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 10 aprile 2015, n. 1842; V, 20 febbraio 2014, n. 820).

Le differenze enucleate tra i due soggetti, quindi, non ne consentono l'assimilazione ai fini dell'estensione del divieto di cui al citato art. 14, comma 6, d.lgs. 175 del 2016, considerato che il predetto divieto, d'altronde, non va inteso alla stregua di una sanzione comminata all'amministrazione pubblica di dismettere temporaneamente la veste di imprenditore pubblico, ma, in maniera più calibrata, come obbligo di ricorrere a modalità di gestione del servizio pubblico, avente ad oggetto la produzione di beni e l'erogazione di servizi, diverse dalla società a partecipazione pubblica al fine di un miglior investimento delle risorse pubbliche.

In conclusione: "se il divieto posto dall'art. 14, comma 6, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 è limitato alla sola costituzione di una nuova società cui affidare il medesimo servizio pubblico già in capo alla società fallita, il Comune di (omissis) non l'ha violato per aver deciso di costituire un'azienda speciale per la gestione del servizio di igiene urbana nel suo territorio né lo ha eluso per aver l'azienda acquisito il ramo di azienda già in titolarità della società partecipata" (cfr. Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 5444 del 31.07.2019).

Per quanto in precedenza esposto, d'altra parte, quel che differenzia l'azienda speciale dalla società a partecipazione pubblica non è la natura dell'attività, che consiste pur sempre nella produzione in forma imprenditoriale di beni e servizi, ma è, piuttosto, nella condizione di più organico collegamento dell'azienda speciale all'ente locale (come chiarito dalla più volte citata sentenza della Corte di cassazione, Sez. Unite, n.

20684 del 2018, in cui si propone la tesi della coesistenza di una “doppia anima” nell’azienda speciale, l’una legata alla natura di attività di impresa esercitata e l’altra all’imprescindibile rapporto di collegamento con l’ente locale).

3.0. CRITICITA' PRE COSTITUTIVE

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cit. l’azienda speciale è un organismo in house, per cui ne consegue che, per affidare ad esso in via diretta il servizio pubblico a rilevanza economica “di igiene urbana” era, ed è, necessario rispettare gli oneri imposti alle stazioni appaltanti in caso di affidamento a società in house di un contratto, e precisamente la preventiva valutazione della congruità economica dell’offerta del soggetto in house con conseguente assolvimento dell’onere motivazionale circa le ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta (anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche).

Gli atti motivanti e disciplinanti la costituzione dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” non danno conto di tanto (cfr. si limitano solo a sostenere – peraltro non correttamente - che il corrispettivo mensile riconosciuto all’Azienda Speciale è inferiore a quello riconosciuto al precedente gestore ovvero il Consorzio di Bacino SA1).

L’azienda speciale, per le caratteristiche che la identificano e qualificano, è il modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso.

In questo senso l’azienda speciale è un soggetto in house, al pari della società a partecipazione pubblica c.d. in house, inteso come *longa manus* dell’amministrazione pubblica per la realizzazione di lavori o opere o per l’espletamento di servizi.

L’affidamento del servizio pubblico ad un’azienda speciale configura, pertanto, un c.d. affidamento in house. Per gli affidamenti in house la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto delle condizioni poste dall’art. 192, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per il quale: “Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta di soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riguardo agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Il Consiglio di Stato Sezione V, con ordinanza 14 gennaio 2019, n. 296 ha **spiegato che** l’art. 192, comma 2, citato assoggetta l’affidamento in house ad una duplice condizione:

a) la prima consiste nell’obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al mercato;

b) la seconda nell’obbligo di indicare gli specifici benefici per la collettività connessi all’affidamento in house.

E’ stato aggiunto, poi, che l’aggravamento degli oneri posti a carico delle amministrazioni pubbliche che intendano ricorrere ad affidamenti in house va spiegata con l’orientamento di sfavore del legislatore italiano verso gli affidamenti diretti in regime di delegazione interorganica rispetto ad altre forme di affidamento ed, in particolare, all’affidamento che avvenga mediante procedura di gara.

Consegue da tanto che la costituzione dell’Azienda Speciale, ed il contestuale affidamento del servizio,

doveva e deve avvenire previa adozione della relazione ex art. 34 comma 20 Legge 221/2012 che risulta essere atto obbligatorio in quanto indispensabile per specificare le ragioni a giustificazione della modalità di gestione prescelta: “ Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Il non averla né elaborata, né formata, né approvata rappresenta una prima criticità non occultabile che andrebbe sanata ora per allora conferendo legittimità e validità motivazionale alla scelta di costituire l'Azienda Speciale “Pagani Ambiente” quale soggetto gestore del ciclo Integrato dei rifiuti sul territorio del Comune di Pagani.

Questa competenza è attribuita al Consiglio Comunale per cui è ad esso che si rivolge accorata sollecitazione affinché proceda a sanare la criticità evidenziata.

Seconda criticità

Una seconda criticità, caratterizzante la fase ex post alla costituzione, è rappresentata dal non aver ottemperato, ad oggi, alle disposizioni normative recate dall'art. 192 comma 1° D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita: “E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale”.

Le modalità di iscrizione e le conseguenze della mancanza di essa (iscrizione) sono state disciplinate e codificate dalle Linee Guida ANAC n. 7 del 28.09.2017, provvedimento che all'articolo 5.7. stabilisce che “ Il provvedimento di accertamento negativo comporta l'impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica.

Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l'Autorità può esercitare i poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi ostativi che sono alla base del provvedimento medesimo”.

Questa competenza è prerogativa e competenza esclusiva dell'Ente socio unico per cui è ad esso che si rivolge accorato appello affinché provveda a sanare anche questa seconda criticità.

4.0. CRITICITA' POST COSTITUTIVE

Prima criticità Frammentazione del servizio – Impedimento esercizio soggetto gestore

Con la costituzione dell'Azienda Speciale “Pagani Ambiente” il Comune di Pagani ha deliberatamente deciso, nella forma e nella sostanza, di gestire il servizio a rilevanza economica “Ciclo

Integrato di gestione dei rifiuti”.

A costituzione formalizzata il Comune di Pagani ha agito ed operato (pur in presenza di ininterpretabili scelte e decisioni organizzative motivate e fondate sulle disposizioni normative in vigore dal tenore oggettivo e chiaro) in contrasto con le stesse disposizioni normative fondanti (che consentono l'affidamento dei servizi nella loro integrità e non di parte di essi pena l'elusione dei principi inderogabili di concorrenzialità) e con le ulteriori disposizioni recate dall'art. 117 comma 3° TUEL e s.m.i. che testualmente recita: “ Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici”.

In ordine a tale ultimo aspetto, infatti, appare non superfluo rilevare che l'esecuzione del Ciclo di gestione integrata dei rifiuti (da parte dell'Azienda Speciale) è stata effettuata, sin dalla costituzione e soprattutto nel corso dell'esercizio 2019, solo per “fasi” avendo il Comune trattenuto in capo a sé la gestione di varie fasi e precisamente le attività di “smaltimento dei rifiuti” e “di gestione e incasso della tariffa”.

In tal modo operando risulta non revocabile in dubbio che se, da un lato, il Consiglio Comunale ha deciso “un'esternalizzazione in house” del Servizio a rilevanza economica (nella sua integrità come obbligato a fare dall'art. 4 comma 2° lettera a) D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.), dall'altro lato l'Ente, e quindi i suoi uffici, ha trattenuto su di sé “fasi operative” in contrasto con le disposizioni normative utilizzate per procedere “all'esternalizzazione” e, di fatto, attuando una gestione “non solo in probabile conflitto di interesse” (Controllore e controllato per alcune fasi dei servizi) ma anche e soprattutto antieconomica ed inefficace (frammentazione delle attività, diseconomie di scala, deresponsabilizzazione rispetto all'efficacia ed efficienza del servizio integralmente reso ed eseguito) nonché finanziariamente dannosa per l'Ente stante l'obbligo normativo di “accantonamento al FCDE” di rilevanti quote della fiscalità generale altrimenti utilizzabili per erogare “servizi” ed “attività” di natura istituzionale e comunque riverberanti (gli accantonamenti) effetti negativi ampliati, ovvero non eliminanti, il “deficit strutturale” che ha poi prodotto “il dissesto finanziario”.

Tanto per non sottolineare le ulteriori conseguenze negative riverberantesi sull'Azienda come conseguenza del fatto che è costretta ad operare con frammentarietà e senza una logica imprenditoriale di base nonché ad attendere indicazioni, decisioni e atti da parte dell'Ente Comune che inevitabilmente rallentano l'azione gestionale dell'Azienda e lo stesso sviluppo esecutivo del servizio reso.

Particolarmente deleteria per l'Azienda risulta essere la non possibilità di eseguire direttamente anche la fase di “smaltimento” dei rifiuti (che è assoluta competenza trattenuta di fatto dall'Ente) con conseguenti riverberi negativi derivanti, da un lato, dalla impossibilità di procedere all'individuazione ed alla contrattualizzazione diretta di siti di smaltimento per ognuna delle tipologie di rifiuto raccolto/trasportato/smaltito e, dall'altro lato, di dover sottostare alle inefficienze ed inefficacie (non sporadiche) che caratterizzano i siti di smaltimento individuati dall'Ente, con particolare riferimento ai rifiuti organici ed a quelli indifferenziati, che spesso bloccano e/o ritardano il conferimento per ragioni tecniche (legate al funzionamento degli impianti e/o alla saturazione dei piazzali di conferimento) e/o anche per ragioni varie non ultime ritardi nei pagamenti da parte dell'Ente.

Seconda critica' Iscrizione ANAC

Tale critica', caratterizzante la fase ex post alla costituzione, e' stata superata ottemperando alle disposizioni normative recate dall'art. 192 comma 1° D.LGS 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita “ E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti

pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie fatture in house di cui all'art. 5 mediante richiesta di iscrizione puntualmente riscontrata dall'ANAC il 3 Aprile 2020.

Personale a tempo indeterminato

L'Azienda Speciale "Pagani Ambiente" ha acquisito dal precedente gestore Consorzio di Bacino SA1, per trasferimento di cantiere, risorse umane, mezzi, risorse strumentali e lo stesso contratto del cantiere operativo per cui nessuna incidenza gestionale ha potuto sviluppare in forma autonoma ma è stata costretta ad organizzare il servizio in base alle dotazioni (umane e strumentali) ereditate e, peraltro, nello stato fatiscente e degradato in cui (soprattutto i mezzi) si trovavano.

Conseguenza di tutto ciò è che l'Azienda, nell'anno 2019, ha potuto disporre – per l'esercizio delle proprie attività - delle seguenti risorse umane:

DIPENDENTI OPERATIVI IN ORGANICO A TEMPO INDETERMINATO

Cognome e Nome	Mansione	Livello	Data ass.ne	
1	Afeltra Giuseppe	Custode	3A	01/06/2018
2	Amato Antonio	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
3	Amato Gerardo	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
4	Avitabile Raimondo	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
5	Barbato Mario	Autista	4A	01/06/2018
6	Buonocore Massimo	Autista	4A	01/06/2018
7	Cacace Francesco	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
8	Cafisi Antonello	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
9	Campitiello Pasquale	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
10	Ceglia Alfonso	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
11	Celentano Domenico	Coordinatore	5A	01/06/2018
12	Cerino Mario	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
13	Cretella Antonio	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
14	Cucciniello Alfonso	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
15	Damiani Alfonsina	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
16	D'Antuono Antonio	Autista coadiutore	4A	01/06/2018
17	De Cicco Vincenzo	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
18	De Maria Raffaele	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
19	De Simone Francesco	Autista	4A	01/06/2018
20	Del Forno Alfonso	custode	3A	01/06/2018
21	Esposito Angelo	Autista coadiutore	4A	01/06/2018
22	Esposito Francesco	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
23	Esposito Vittorio	Autista	4A	01/06/2018
24	Ferraioli Pasquale	Autista	4A	01/06/2018
25	Ferrara Domenico	Addetto Raccolta	3A	01/06/2018
26	Gentile Salvatore	Autista	4A	01/06/2018

27	Gragnano Gennaro	Autista	4A	01/06/2018
28	Grande Francesco	Autista	4A	01/06/2018
29	Granito Domenico	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
30	Grauso Carmine	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
31	La Femina Gerardo	Autista coadiutore	4A	01/06/2018
32	Leccese Giovanni	Autista promiscuo	4A	01/06/2018
33	Lo Duca Giuseppe	Autista	4A	01/06/2018
34	Marigliano Gaetano	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
35	Marrazzo Pasquale	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
36	Mola Mario	Autista	3A	01/06/2018
37	Morra Eduardo	Autista	4A	01/06/2018
38	Nacchia Giovanni	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
39	Novelli Aniello	Autista promiscuo	3A	01/06/2018
40	Padovano Massimiliano	Coordinatore	5A	01/06/2018
41	Pentangelo Giuseppe	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
42	Pepe Maria	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
43	Pirozzi Giuliano	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
44	Ruggiero Luigi	Autista	4A	01/06/2018
45	Santilli Francesco	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
46	Sessa Antonio	Coordinatore	5A	01/06/2018
47	Sessa Vincenzo	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
48	Sforza Carlo	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
49	Sorrentino Francesco	Autista coadiutore	4A	01/06/2018
50	Spina Pasquale	Autista	4A	01/06/2018
51	Tortora Concetta	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
52	Tortora Domenico	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018
53	Tortora Francesco	Addetto Raccolta Diff.	3A	01/06/2018

IMPIEGATI AMM.VI

54	Padovano Renato	Amministrativo	3A	01/06/2018
55	Accadia Salvatore	Resp. RSU	6A	01/06/2018
56	Irace Anna Maria	Resp. Amministrativo	6A	01/06/2018
57	Giordano Michele	Resp. Amministrativo	6A	01/06/2018
58	Fraiese D'Amato Lucia	Amministrativo	4A	01/06/2018

Nel corso del rapporto convenzionale, e precisamente a far data dal mese di Marzo 2019, l'Azienda ha assunto in capo a sé – come richiesto dal socio unico - la gestione della convenzione, stipulata tra Comune di Pagani e Regione Campania (cfr. Delibera G.M. n. 56 del 19.04.2017), finalizzata a migliorare "le percentuali di raccolta differenziata" (che per l'anno 2018 – nonostante tutti gli sforzi prodotti dall'Azienda - sono state pari al 18,71% come da dati dell'Osservatorio regionale dei rifiuti) mediante messa a disposizione di n. 17 unità di personale (provenienti dal Consorzio Unico Napoli Caserta e pagati direttamente dalla Regione Campania per 18 mesi) adibite esclusivamente alle attività di Raccolta Differenziata e non impiegabili, quindi, in altre attività.

Conseguenza di tanto è che l'Azienda Speciale, per tutto l'anno 2019 o quasi) ha potuto disporre, sulla carta, di n. 70 unità operative e n. 05 amministrativi oltre al Direttore Tecnico ed al Direttore Generale comunque impegnabili ed impegnate (per CNL) nelle sole attività di raccolta e trasporto rifiuti differenziati ed indifferenziati.

Nella sostanza effettiva, però e per ragioni anche legate alla condizione fisica e patologica di circa il 50% dell'organico a tempo indeterminato prima ricordato, l'Azienda può contare – per l'esecuzione di tutte le attività di competenza come da contratto di servizio e da Statuto – su un organico medio giornaliero pari a circa 40 unità comprendendo in essa circa 10 unità (regionali) addette alle fasi promozionali e di cantiere della Raccolta Differenziata.

Tanto rappresenta una "criticità sostanziale e rilevante" considerato che per l'esecuzione di varie attività (a partire dallo spazzamento stradale e a finire alle attività di diserbamento e di pulizia caditoie, lavaggio contenitori e strade, etc.) l'Azienda deve ricorrere a supporti esterni non potendo, fra l'altro, procedere ad assunzioni dirette di qualunque tipo sia per impedimento "normativo" (cfr. Legge regionale 14/2016 art. 43 e segg.) sia per ragioni economiche (costo eccessivo e non sostenibile nell'ambito del corrispettivo erogato dal socio unico).

E' quindi una criticità rilevante che sussiste e sussisterà fino a che non si potrà ricostruire un organico proprio meno problematico, da un punto di vista fisico e patologico, e più giovane in termini di età anagrafica e di anni di servizio lavorativo.

Terza criticità Parco automezzi

In termini di automezzi impiegati e impiegabili per una corretta e compiuta esecuzione del servizio l'azienda ha a disposizione, per come ereditati a seguito di trasferimento di cantiere all'atto della costituzione e per come integrati da alcuni automezzi forniti in comodato d'uso dalla Regione Campania per le attività di raccolta differenziata, un parco mezzi fatiscente (vetusto e precario sul piano costitutivo e manutentivo stante i più di dieci/quindici anni di vita di ognuno di essi) che è non solo inadeguato (anche tipologicamente) a far fronte ai bisogni di una compiuta esecuzione operativa ma è anche troppo fatiscente il che comporta un costante e continuo fermo di essi per essere sottoposti ad interventi manutentivi possibili e costosi.

Il parco mezzi in dotazione, per come suddiviso per tipologia – anni di costruzione – alimentazione e titolo di proprietà, è così costituito:

DOTAZIONE AUTOMEZZI

TIPO	TARGA	ANNO	IMMATRIC.	COSTRUTTORE	MTT	ALIMENT	TITOLO
AUTOCARR	DC312SJ	2006		RENAULT MASC/COSECO	35	DIESEL	PROPRIETA'
AUTOCARRO	DC313SJ	2006		RENAULT MASC/COSECO	35	DIESEL	PROPRIETA'
AUTOCARRO	DC314SJ	2006		RENAULT MASC/COSECO		DIESEL	PROPRIETA'
AUTOCARRO	DC317SJ	2006		RENAULT MASC/COSECO		DIESEL	PROPRIETA'
GASOLONE COST	DC059SH	2006		EFFEDI TSI	35	DIESEL	PROPRIETA'
GASOLONE	DT650HB	2008		EFFEDI TSH35-GASOLONE		DIESEL	PROPRIETA'
MINICOSTIPATORE	DV458AZ	2009		IVECO 130 120		DIESEL	PROPRIETA'
MINICOSTIPATORE	DH382YZ	2007		IVECO 130 120		DIESEL	PROPRIETA'
AUTOCARRO	FC703YC	2001		NISSAN NT 400 CABSTAR		DIESEL	USUFRUTTO
AUTOCARRO	FC704YC	2001		NISSAN NT 400 CABSTAR		DIESEL	USUFRUTTO
AUTOCARRO	FC705YC	2001		NISSAN NT 400 CABSTAR		DIESEL	USUFRUTTO
AUTOCARRO	FC706YC	2001		IVECO A260SY		DIESEL	USUFRUTTO

GASOLONE CON CASSA FISSA BJ860WC	2001	EFFEDI TS28	DIESEL	PROPRIETA'
GASOLONE COSTIP. DH742EX	2007	EFFEDI TSI35	DIESEL	PROPRIETA'
SCARRABILE FD632KZ	2001	IVECO 290 440	DIESEL	USUFRUTTO
GASOLONE BW194CR	2002	EFFEDI TSH35	DIESEL	PROPRIETA'
GASOLONE COSTIP. DC061SH	2006	EFFEDI TSI35	DIESEL	PROPRIETA'
GASOLONE COSTIP. DC057SH	2006	EFFEDI TSI36	DIESEL	PROPRIETA'
GASOLONE DT649HB	2008	EFFEDI 35D GASOLONE	DIESEL	PROPRIETA'
GASOLONE CR918GE	2004	EFFEDI TSH35	DIESEL	PROPRIETA'
GASOLONE DT652HB	2008	EFFEDI 35	DIESEL	PROPRIETA'
GASOLONE BR554SX	2001	EFFEDI TS 28	DIESEL	PROPRIETA'
GASOLONE DJ460NY	2007	EFFEDI 28	DIESEL	PROPRIETA'
SCARRABILE BX229HR	2001	IVECO 290 440	DIESEL	USUFRUTTO
SCARRABILE FT195FP	2018	IVECO DAILY 6515		REG. CAMP.
AUTOCARRO FT207FP	2018	DFSK MOTOR GIOTTIVICTORIA		REG. CAMP.
AUTOCARRO FT206FP	2018	DFSK MOTOR GIOTTIVICTORIA		REG. CAMP.
AUTOCARRO	2018	DAILY 65/15 DOPPIA CABINA		REG. CAMP.
AUTOCARRO	2018	CABINATO GUIDA A SX		REG. CAMP.
APE CAR	2019			REG. CAMP.
APE CAR	2019			REG. CAMP.
AUTOCARRO	2019	GUIDA A SX CON BASCA 3,5 MC		REG. CAMP.
AUTOCARRO	2019	GUIDA A SX CON BASCA 3,5 MC		REG. CAMP.

Come è direttamente rilevabile dall'anno di costruzione tutti i mezzi in proprietà, peraltro unici a poter essere adibiti alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, risultano essere vetusti (oltre 15 anni di vita) e fatiscenti ad un livello elevatissimo per cui soggetti a continui e costanti blocchi operativi e conseguenti costose manutenzioni.

Tanto senza sottolineare che risultano essere totalmente impossibilitati, per ragioni di vetustà ma anche di problematiche legate alla titolarità di essi che comportano la mancata iscrizione al registro ambientale con conseguente impossibilità ad operare fuori dal territorio comunale e, quindi, a non poter essere utilizzati per le attività di trasporto dal cantiere (sito di trasferimento) agli impianti di smaltimento con conseguente necessità di dover ricorrere a supporti esterni costosi e continui.

Tutto questo rappresenta un'ulteriore criticità che impedisce un compiuto esercizio delle attività e che comporta la necessità di far fronte a difficoltà quotidiane a volte impossibile ad essere superate.

E' una grave criticità che va superata investendo, da parte del socio unico, nel rinnovo del parco mezzi ed occorre farlo in fretta prima che detti mezzi si blocchino definitivamente.

Quarta criticità Risorse Strumentali

Le risorse strumentali ereditate dall'Azienda, a seguito del trasferimento di cantiere, sono rappresentate da strutture vetuste e insufficienti a garantire un computo salto di qualità nelle attività di raccolta dei rifiuti.

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI

DESCRIZIONE ATTREZZATURE	TARGA	ANNO IMMATIC.	COSTRUTTORE	MTT
--------------------------	-------	---------------	-------------	-----

CASSA GRU'	045/C	2009		
GMF	260			
PRESSA				
PRESSCONTAINER	027/P	2009		20 mc
PRESSA	033/P			
PRESSCONTAINER	008/P	2009	DIMA	20 mc
PRESSCONTAINER	040/P	2009		20 mc
PRESSCONTAINER	024/P	2009		20 mc
PRESSCONTAINER	015/P	2009		20 mc
PRESSCONTAINER	022/P	2009		20 mc
CONTAINER	070/C	2004		
CONTAINER	072/C	2004		
CONTAINER	073/C	2004	ECOCONTAINER	30 mc
CONTAINER	086/C	2004	ECOCONTAINER	30 mc
CONTAINER	088/C			
CONTAINER	083/C	2004	ECOCONTAINER	30 mc
CONTAINER	079/C	2009	ZITO	
CONTAINER	082/C	2004		
CONTAINER	081/C	2004		
CASSONE	062/C			
CONTAINER	084/C	2004	ECOCONTAINER	30 mc
CONTAINER	038/C	2004		30 mc
CONTAINER	007/C	2004		30 mc
CONTAINER	012/C	2008	DIMA	20 mc
PRESSA				
CASSONE VERDE	N°6 MT30			
CASSONE BIANCO	N°1 MT15			
CASSONE BIANCO	N°2 MT 15			

Nel corso del rapporto convenzionale, però, e precisamente a far data dal mese di Marzo 2019, l'Azienda ha assunto in capo a sé – come richiesto dal socio unico - la gestione della convenzione, stipulata tra Comune di Pagani e Regione Campania (cfr. Delibera G.M. n. 56 del 19.04.2017), finalizzata a migliorare “le percentuali di raccolta differenziata” (che per l'anno 2018 – nonostante tutti gli sforzi prodotti dall'Azienda - sono state pari al 18,71% come da dati dell'Osservatorio regionale dei rifiuti) e quindi ha potuto ottenere, dalla Regione Campania ed in comodato d'uso, le seguenti risorse strumentali che hanno consentito di poter superare una serie di grosse difficoltà operative sussistenti:

- * n. 6 cassoni scarrabili mc. 30
- * n. 1 cassone scarrabile mc. 15
- * n. 1 cassone scarrabile mc. 15 coperto
- * n. 1 pesa
- * n. 1 riduttore volumetrico
- * n. 2 Centro di raccolta mobile

- * n. 1 cassa scarrabile mc. 8
- * n. 2 Isola ecologica mobile
- * n. 1 compostiera di prossimità 80 Tonn.
- * n. 1.200 carrellati mobili 240 lt. per organico UD e UC
- * n. 1.200 carrellati mobili 240 lt. per vetro UC
- * n. 300 campane per raccolta vetro
- * n. 100 carrellati 1.100 lt.

Anche le risorse strumentali costituiscono, per l'Azienda, una criticità anche se in misura non rilevante né bloccante.

E' una criticità che va superata, però, sia in considerazione del fatto che gran parte di queste risorse strumentali sono in comodato d'uso che dovrebbe cessare al 31.11.2020 sia, soprattutto, perché occorre acquisire ulteriori e diverse risorse per far fronte ad esigenze nuove in termini di necessità di raccolta rifiuti.

Quinta criticità Spazzamento stradali ed altre attività diverse dalla raccolta dei rifiuti

La rilevazione diretta e possibile dell'organico a tempo indeterminato, ereditato per trasferimento di cantiere, permette di comprendere che le qualifiche funzionali (e le mansioni) ricoperte da ognuna delle unità a disposizione consentono di impiegarle nelle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e non anche in altre attività (spazzamento stradale, diserbamento, pulizie caditoie) operative che richiedono, per essere svolte, funzioni e mansioni di I° e II° livello non presenti nell'organico aziendale.

Peraltro, come sottolineato in precedenza, la condizione fisica e patologica di buona parte di dette unità (circa il 50%) riduce l'organico, effettivamente e quotidianamente presente ed utilizzabile, a meno di 30 unità medie assolutamente insufficiente a far fronte a tutte le attività di competenza.

Consegue da tanto che, particolarmente per assicurare il fondamentale servizio di spazzamento stradale, l'Azienda è stata – ed è tuttora – costretta a ricorrere a supporti esterni onerosi costanti e continui.

Infatti, non potendo procedere ad assunzioni, anche a tempo determinato stante gli impedimenti legislativi regionali (cfr. art. 42 e segg. L.R. 14/2016) e stante l'eccessivo costo contrattuale di una unità, l'Azienda – per l'intero esercizio 2019 - ha fatto ricorso all'esternalizzazione della fase operativa, riferita allo spazzamento stradale, a favore di Cooperative Sociali di tipo B che, stante la legislazione fiscale che le caratterizza, hanno consentito di ridurre notevolmente il costo che sarebbe gravato sull'Azienda se avesse potuto procedere ad assunzioni ordinarie.

Peraltro, e solo per maggiore chiarezza, il ricorso a questa “metodologia sistemica” è stata utilizzata proseguendo le attività in tal senso espletate dal Comune di Pagani, nella fase di gestione diretta che lo stesso ha sviluppato dal 01.03.2018 al 31.05.2018, che ha trasferito – in capo all'Azienda – anche gli originari rapporti per tale fattispecie (spazzamento) che aveva instaurato con la Coop. PE.DE.MA scarl.

Successivamente è stata disposta una specifica “manifestazione d'interesse” finalizzata ad individuare Coop sociali di tipo B cui affidare le attività di spazzamento stradale da svolgere mediante proprio personale e propri mezzi.

L'espletamento di detta manifestazione di interesse vedeva la formazione di una graduatoria costituita da tre Coop Sociali di tipo B ed il servizio (spazzamento manuale) veniva affidato alla Coop PE.DE.MA mentre quello anche meccanizzato alla Coop di Bracigliano.

Con l'insediamento del nuovo CDA (Ottobre 2019) si stabiliva di attuare un criterio di rotazione nell'affidamento di tali attività per cui veniva interrotto il rapporto con le indicate Coop Sociali di tipo B ed il

usufruire di un credito d'imposta pari al 50% (con riferimento all'esercizio finanziario 2018) sui costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo e, dall'altro lato, le competenze tecniche ed il Know how nel campo informatico ed ambientale della società WIP Srl con sede in Roma alla Via del Forte Tiburtino 120, che è una società di ingegneria fondata nel 2005 e specializzata in attività di studio, ricerca e progettazione nel settore ambientale e che negli ultimi anni si è dedicata all'ideazione e sviluppo di progetti di ricerca e trasferimento di prodotti e soluzioni innovative alla PA e altri soggetti come green companies, public service companies, manufacturing companies, etc.

Si stabiliva, quindi, un accordo di partenariato operativo e collaborativo tra l'azienda e la società WIP Srl (cfr. Determina Direttore Generale n. 03/2018) e la partner elaborava il Progetto denominato "Sviluppo di un sistema di monitoraggio degli abbandoni illegali di rifiuti solidi urbani in ambito comunale basato su realtà aumentata" che trasformava in progetto compiuto l'idea progettuale di cui alla determina n. 02 del 28.06.2018 e che era finanziabile a norma art. 3 D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21.02.2014 n. 9, modificato dall'art. 1 Legge 21.11.12.2016 n. 232.

Con determina Direttore Generale n. 07 del 05.09.2018 si approvava il progetto e, da un lato, si stabiliva che tutte le attività pratiche, di natura operativa e di natura amministrativa ivi compreso il data entry e l'archiviazione dei dati, sarebbero state eseguite dal personale dell'Azienda con particolare riferimento al personale che – per ragioni fisiche di condizione sanitaria – non poteva essere utilizzato per l'intero orario lavorativo nel ciclo dei rifiuti e, dall'altro lato, si autorizzava l'avvio delle attività operative e della concreta realizzazione del progetto.

Le attività venivano avviate ed espletate, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, per cui si doveva procedere alla verifica dei dati contabili riferiti ai costi considerabili ai fini della determinazione del "credito d'imposta" conseguibile, alla loro certificazione ed alla conseguente determinazione quantitativa del "credito d'imposta" da portare in compensazione nell'anno 2019.

La situazione riferita agli organismi di vertice dell'Azienda vedeva, ad Agosto 2019 in cui doveva essere effettuata la certificazione del credito, un vuoto nel senso che il CDA ed il collegio dei Revisori si erano dimessi in seguito all'insediamento, a seguito di elezioni amministrative, della nuova Amministrazione Comunale che, però, non aveva ancora provveduto a nominare il nuovo CDA ed il nuovo Collegio dei Revisori.

Particolarmente importante era l'assenza (in termini di nomina) del Collegio Sindacale in considerazione del fatto che detto organo collegiale doveva verificare i costi prima ricordati e conseguentemente determinare e certificare il credito d'imposta (anno 2018) da portare in detrazione nell'esercizio 2019.

L'assenza del collegio dei Revisori e l'urgenza di dover avviare e concludere le attività di certificazione imponevano di provvedere extra organismi aziendali ovvero incaricando società di revisione legale autorizzata a tali certificazioni e determinazioni di credito d'imposta ricorrendo, per analogia, alle disposizioni recate dall'art. 3 comma 10 D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21.02.2014 n. 9, modificato dall'art. 1 legge 21.11.12.2016 n. 232 che statuisce: " I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

La fattispecie in cui versava l'Azienda a quell'epoca (Agosto 2019) poteva essere considerata, per analogia,

una fattispecie in cui “ mancando (temporaneamente) il Collegio Sindacale (per le ragioni esposte) si ricorre alla certificazione di una società di revisione legale” come recita il comma 10 ricordato art. 3 DL 145/2013.

Peraltro, una siffatta certificazione garantiva maggiormente “la certezza del credito d'imposta conseguibile” essendo la società di revisione estranea a rapporti di ogni tipo, diretto e/o indiretto, con l'Azienda Speciale “Pagani Ambiente”.

Il partner di progetto (WIP Srl) suggeriva di incaricare, per la certificazione in argomento, la società AUDIT & ADVICE COMPANY Srl con sede legale in Bedizzole (BS) alla Via Fattoria G. Quarena n. 2 in possesso di tutti i requisiti di legge per svolgere simile compito e, quindi, con Determina Direttore Generale n. 01 del 12.08.2019 si stabiliva di:

01) Prendere atto dell'assenza (per dimissioni) del Collegio Sindacale dell'Azienda e della non ancora avvenuta nomina, ad oggi, del nuovo Collegio Sindacale supplendo ad essa, stante l'urgenza di procedere, con incarico esterno a società di revisione in analogia alla casistica prevista dall'art. 3 comma 10 DL 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge 21.02.2014 n. 9, modificato dall'art. 1 legge 21.11.12.2016 n. 232e s.m.i.;

02) Incaricare, come proposto dal partner di progetto, la società di revisione ed organizzazione contabile AUDIT & SERVICE COMPANY SRL con sede in Bedizzole (BS), alla Via G. Quarena 2, per la certificazione e determinazione del credito di imposta, riferito all'anno 2018, di cui al progetto “Sviluppo di un sistema di monitoraggio degli abbandoni illegali di rifiuti solidi urbani in ambito comunale basato su realtà aumentata” elaborato e concretizzato ai sensi e per effetto art. 3 comma 10 D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21.02.2014 n. 9, modificato dall'art. 1 legge 21.11.12.2016 n. 232;

03) Sottoscrivere l'allegato contratto regolante e disciplinante gli accordi e le modalità di espletamento dell'incarico;

04) Dare atto che il corrispettivo dovuto, pari ad € 5.000,00 oltre IVA, non grava sul bilancio aziendale ma è finanziato nell'ambito del credito d'imposta a conseguirsi.

La società incaricata svolgeva tutte le attività di competenza certificando i costi, da prendere a riferimento per l'esercizio 2018, e determinava il connesso credito d'imposta conseguito attestando che il progetto in argomento rientrava nell'obiettivo ammesso di cui all'art. 3 comma 1° lett. a) DM Ministero Sviluppo Economico 27.05.2015 emanato in attuazione art. 3 D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21.02.2014 n. 9, modificato dall'art. 1 Legge 21.11.12.2016 n. 232 e che detto credito d'imposta ammontava ad € 215.103,92 e poteva essere utilizzato, in compensazione, a partire dal mese di Ottobre 2019 e fino ad esaurimento.

Sulla scorta di tanto si è proceduto, in compensazione e dopo aver indicato e comunicato tale credito nel Modello Unico 2019 (riferito all'esercizio 2018) allo specifico quadro di riferimento così come disposto dalla norma di riferimento, a compensare le somme creditorie così come segue:

a) Mese di Ottobre 2019	€	78.135,90
b) Mese di Novembre 2019	€	90.098,46
c) Mese di Dicembre 2019	€	46.869,56

Il credito d'imposta ottenuto non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires ed Irap. viene i seguito allegata una relazione tecnica per evidenziare i costi e le spese sostenute che hanno determinato il credito d'imposta. Il progetto in argomento è riportato di seguito al fine di costituire parte integrante e sostanziale della presente nota integrativa.

Il direttore Generale

Aniello Giordano

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.